

CAMERA DEI DEPUTATI N. 545

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLETTI

Norme in materia di limiti di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le rilevazioni dell'eccesso di velocità, rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, vengono effettuate con i cosiddetti *autovelox*. Tali rilevazioni sono ripetutamente oggetto, in sede amministrativa e giudiziaria, di rilievi sull'affidabilità dello strumento e sulla possibilità o meno di provvedere immediatamente alla contestazione dell'infrazione. La magistratura di merito più volte si è pronunciata assecondando le perplessità ed i dubbi sollevati sulla precisione dell'*autovelox* o, comunque, sulla esaustività, sul piano probatorio, del solo riscontro offerto da tale mezzo tecnico. La magistratura ha affermato che: « È illegittimo l'accertamento di violazione alle norme limitative della velocità dei veicoli che faccia esclusivo riferimento alla rilevazione a mezzo della apparecchiatura *autovelox*, trattandosi di misurazione non attendibile per la mancanza di completa documenta-

zione in ordine alle operazioni ed ai controlli effettuati dagli agenti operatori prima dell'installazione e utilizzazione dell'apparecchio.... La sola misurazione della velocità eseguita mediante l'apparecchiatura automatica *autovelox* non integra, di per sé, prova sicura in ordine alla velocità dell'autoveicolo, qualora il riscontro fotografico non sia suffragato da convincenti dichiarazioni dei verbalizzanti in ordine alla corretta installazione ed al funzionamento dell'apparecchio ». Pertanto, i mezzi a disposizione nel nostro Paese, per le rilevazioni dei limiti di velocità, si prestano a grossi dubbi sia normativi, sia amministrativi, vanificando di fatto disposizioni di grande importanza per la sicurezza stradale. Altri Paesi si sono già orientati verso disposizioni e tecnologie più avanzate per la sicurezza della circolazione introducendo sui veicoli i cosiddetti « limitatori di velocità ». Il Consiglio delle Comunità eu-

ropee è intervenuto sulla materia con due direttive: la prima del 10 febbraio 1992 (direttiva 92/6/CEE del Consiglio), concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità; la seconda del 31 marzo 1992 (direttiva 92/24/CEE del Consiglio), relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore. Con due anni di ritardo il nostro Paese, con due decreti in data 30 marzo 1994 del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha recepito le due citate direttive CEE. Infatti, alcuni mezzi di trasporto già sono dotati di limitatori di velocità. L'applicazione di questi meccanismi riteniamo possa rappresentare una risposta seria, corretta ed ineccepibile per una reale applicazione dei limiti di velocità, quali essi siano.

Siamo stanchi di organizzare e partecipare a dibattiti e convegni sulla sicurezza stradale: tema da anni al centro di accese discussioni sulla mobilità; se ne parla molto ma con scarsissimi risultati. Se ve-

ramente oggi la sicurezza rappresentasse un valore per tutti, potrebbe essere una risorsa importante e punto di riferimento irrinunciabile per scelte tecniche, per orientare settori della spesa pubblica e per ispirare comportamenti singoli e collettivi. I limitatori di velocità, se montati su tutti i mezzi a motore, in tempi brevi, darebbero un segno concreto di inversione di tendenza rispetto ai moltissimi incidenti stradali, il più delle volte mortali, determinati sia dalla sostenuta velocità dei conducenti sia da macchine poco sicure. Rinviare nel tempo atti come la presente proposta di legge sarebbe una grave responsabilità alla quale è immorale sottrarsi.

L'articolo 1 introduce nuovi limiti di velocità, l'articolo 2 determina nuovi criteri per i neopatentati, l'articolo 3 scadenza nel tempo l'introduzione, su autoveicoli e motoveicoli, dei limitatori di velocità, l'articolo 4 prevede alcune eccezioni al disposto dell'articolo 3, l'articolo 5 introduce nuove sanzioni per le violazioni ai limiti di velocità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 110 chilometri orari per le autostrade, i 90 chilometri orari per le strade extraurbane principali, i 70 chilometri orari per le strade extraurbane secondarie, i 50 chilometri orari per le strade urbane di scorrimento, ed i 30 chilometri orari per le strade urbane di quartiere e per le strade locali.

2. In caso di pioggia o nebbia la velocità massima non può superare i 100 chilometri orari per le autostrade, i 70 chilometri orari per le strade extraurbane principali, i 50 chilometri orari per le strade extraurbane secondarie, i 40 chilometri orari per le strade urbane di scorrimento, ed i 30 chilometri orari per le strade urbane di quartiere e per le strade locali.

3. Per il computo della velocità nelle sedi autostradali si può fare riferimento al tempo di percorrenza dal casello di entrata a quello di uscita.

ART. 2.

1. Coloro che hanno conseguito per la prima volta la patente di guida, per tre anni, non possono guidare autoveicoli con cilindrata superiore a 1.250 centimetri cubi e motoveicoli con cilindrata superiore a 349 centimetri cubi. Il trasgressore è punito con l'ammenda di lire 2 milioni e con la sospensione della patente di guida per sei mesi ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non possono essere messi in vendita autoveicoli

che sviluppino una velocità massima pari a 160 chilometri orari e motoveicoli che sviluppino una velocità massima pari a 130 chilometri orari.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i produttori devono installare, su tutti i modelli di autoveicoli e di motoveicoli, apparecchi limitatori di velocità omologati secondo i requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva n. 92/24/CEE del Consiglio.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i proprietari di autoveicoli e di motoveicoli devono installare, presso autofficine autorizzate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, apparecchi limitatori di velocità omologati secondo i requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE del Consiglio.

4. Il trasgressore al disposto di cui al presente articolo è punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 200 milioni.

ART. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non si applicano agli autoveicoli ed ai motoveicoli usati dalle Forze armate, dalla Protezione civile, dai Vigili del fuoco e dagli altri servizi di emergenza, nonché dalle forze responsabili per il mantenimento dell'ordine pubblico.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non si applicano, altresì, agli autoveicoli ed ai motocicli:

a) che, per caratteristiche tecniche, non possono, comunque, superare i limiti di velocità di cui all'articolo 1;

b) utilizzati su strada a scopi di prove scientifiche.

ART. 5.

1. Al titolare della patente di guida è consegnata una scheda del valore di cento punti suddivisa in venti tagliandi da cinque punti ciascuno; ogni qual volta al conducente è contestata un'infrazione alle disposizioni vigenti in materia di circolazione, oltre al pagamento della relativa sanzione pecuniaria, sono ritirati dalla scheda i tagliandi per un valore di punti corrispondente all'infrazione commessa.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina il punteggiaggio delle infrazioni ai fini di cui al comma 1.

3. Ove nel periodo di dodici mesi al titolare di una patente di guida siano ritirati complessivamente settanta punti, la patente è sospesa per tre mesi.

4. Nel caso siano ritirati cento punti in diciotto mesi la patente di guida è ritirata ed il titolare può presentare domanda di esame non prima di sei mesi dalla data del ritiro.

5. Trascorsi ventiquattro mesi dal ritiro degli ultimi punti senza che il titolare della patente di guida abbia commesso ulteriori infrazioni, egli può richiedere alla prefettura competente una nuova scheda punti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

